

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

**LE DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO
2006-2008**

Dott. Francesco Bruno

28 FEBBRAIO 2005

Con l'emanazione della circolare 17 febbraio 2006, n.8, del ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, e pur in attesa del decreto ministeriale sulle modalità ed i tempi di trasmissione delle informazioni trimestrali sul monitoraggio, la disciplina sul nuovo patto di stabilità interno registra un assetto definitivo.

Il coinvolgimento sempre più pesante delle autonomie locali nell'azione finalizzata ad ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria, impone, per l'anno 2006, forti restrizioni sulla spesa corrente e modesta crescita della spesa in conto capitale, superando il sistema di evoluzione controllata della spesa complessiva (anno 2005) che, a sua volta, aveva soppiantato quello della crescita programmata del saldo finanziario (anno 2004 e retro).

Come per l'anno 2005, il patto incide soltanto sul versante della spesa, indipendentemente dalla dimensione e dalla finalizzazione delle entrate, e mantenendo pressoché ininfluenti i comportamenti virtuosi sul versante delle risorse.

Il quadro di riferimento per l'anno 2006 e per il biennio successivo 2007-2008, interamente ridisegnato, è ancora più traumatico di quello già pesante che ha imposto le "regole" per l'anno 2005, seppure la gravosità dell'iniziale disegno di legge finanziaria è stata mitigata dalle intervenute variazioni apportate con i maxi emendamenti governativi al testo finale della legge, compreso l'esclusione dagli obblighi imposti dal patto, anche se soltanto per l'anno 2006, per i comuni con popolazione fra i 3.000 ed i 5.000 abitanti.

La base di calcolo per la determinazione degli obiettivi di competenza e cassa è individuata nell'anno 2004 (già colpita dagli effetti del provvedimento taglia-spese) e risulta già definito il limite concreto di spesa, in funzione della spesa media 2002-2004 che sancisce la "virtuosità" (sic!) nei pagamenti di parte corrente.

Lo sdoppiamento del sistema di calcolo fra spesa corrente e spesa in conto capitale raddoppia gli obiettivi (due obiettivi programmatici per la spesa corrente, uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa, e due obiettivi programmatici per la spesa in conto capitale, anch'essi uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa) ed i rischi sanzionatori: il mancato raggiungimento anche di uno solo dei quattro obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

GLI OBIETTIVI

1. Gli enti locali, anche nel triennio 2006-2008, sono impegnati a contenere il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, in termini di cassa e di competenza entro obiettivi programmati.
(art.1, c.138, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 1.1. L'obiettivo del contenimento degli impegni e dei pagamenti si applica distintamente, per ciascun ente, sulla spesa corrente e sulla spesa in conto capitale.
- 1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni ma sono rilevanti dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali e di ciascun ente in caso di mancato raggiungimento dei risultati stessi.
(Circolare Ministero interno, 18 febbraio 1999; circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11)
- 2.1. Le regole del patto di stabilità interno impongono, però, ragionevolmente, effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione già nella fase iniziale.
- 2.2. Le regole del patto non fanno, comunque, riferimento alle previsioni di bilancio, in quanto gli obiettivi devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale, per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione, le regole stesse non possono che incidere indirettamente quale principio ispiratore nella programmazione della politica di bilancio dell'ente.
(circolari Ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7, 3 febbraio 2004, n.5, e 17 febbraio 2006, n.8).
- 2.3. 'E' ragionevole ipotizzare che l'imposto contenimento delle spese entro limiti predeterminati abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza e che, conseguentemente, produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.
- 2.4. Il bilancio di previsione deve essere comunque deliberato indipendentemente dai risultati che si prevede di conseguire in ordine al patto di stabilità interno.
3. Sul raggiungimento degli obiettivi, il patto di stabilità interno deve intendersi prescrittivo; sulle modalità di raggiungimento, programmatico.
(Circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11).

LE AZIONI

Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. (art.28, c.7, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi:

- a) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
 - b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
 - c) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - d) limitazione delle consulenze esterne;
 - e) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
 - f) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - g) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
 - h) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.
 - i) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
 - l) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
 - m) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento.
- (art.28, c.2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n.448).

2.1 Fra le azioni utili di cui alla norma ricordata nel precedente punto 2, per quanto strano possa sembrare, non sono più funzionali al raggiungimento dell'obiettivo:

- a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- c) riduzione della spesa per il personale;
- d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;

I SOGGETTI

Ambito soggettivo

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2006:
 - le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
(art.1, c. 138, legge 23 dicembre 2005, n. 266).
- 1.1. Per l'anno 2006, non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:
 - i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - le unioni di comuni;
 - le comunità isolate;
 - le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti;
 - i consorzi di enti locali.
2. Saranno soggetti al patto di stabilità interno per il successivo biennio 2007-2008:
 - le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
(art. 1, c. 138, legge 23 dicembre 2005, n. 266).
- 2.1 Rispetto all'anno 2006 saranno, quindi, soggetti al patto di stabilità, nel biennio successivo, i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti.
3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2006, quella al 31 dicembre 2004.
(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.
(art.1, c.39, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.148, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.
- 4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.
5. Agli enti di nuova istituzione, per l'anno 2006 e successivi, si applicano le regole del patto dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo.
(art.1, c.149, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 5.1. Se l'ente è istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2007 sulla base di calcolo 2006.
(lett. G.2.1. circolare ministero economia e finanze 17 febbraio 2006, n.8)

6. I comuni commissariati negli anni assunti a riferimento ai fini della determinazione del limite delle spese sostenibili, si applica il regime previsto per gli enti di nuova istituzione.
(risoluzione V commissione bilancio camera dei deputati n.7-00741; lett. G. 2.2. circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- 6.1. La prima base disponibile ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno è il primo esercizio finanziario della gestione ordinaria.

LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'obiettivo di cassa e di competenza 2006

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'obiettivo 2006 è determinato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, separatamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale.
(art.1, c.140 e 141, legge 23 dicembre 2005, n.266).
2. Per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti non può superare la corrispondente spesa annua corrente dell'anno 2004, ridotta di una percentuale che può essere del 6,5% oppure dell'8%.
(art.1, c.140, legge 23 dicembre 2005, n.266).
 - 2.1. Il decremento percentuale è del 6,50%, se la media pro-capite dei pagamenti nel triennio 2002-2004 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente, senza alcuna esclusione, dell'ente risulta inferiore alla media stabilita per gli enti della stessa classe di appartenenza.
 - 2.2. Il decremento percentuale è dell'8%, se la media pro-capite dei pagamenti nel triennio 2002-2004 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente, senza nessuna esclusione, dell'ente risulta superiore alla media stabilita per gli enti della stessa classe di appartenenza.
 - 2.3. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il decremento è del 6,50%, senza alcun riferimento alla virtuosità o meno dell'ente.
 - 2.4. La spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la media pro-capite di ciascun ente, è la seguente:
 - a) euro 153,87, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;
 - b) euro 176,47, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
 - c) euro 102,03, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;
 - d) euro 113,24, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
 - e) euro 589,99, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
 - f) euro 617,49, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
 - g) euro 662,74, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
 - h) euro 768,37, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
 - i) euro 854,59, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
 - j) euro 1.194,38, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
 - k) euro 1.167,47, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
 - 2.5. La popolazione da prendere in considerazione per il calcolo della media pro-capite, è quella media residente, rispettivamente, al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004.
3. Per l'anno 2006, il complesso delle spese in conto capitale non può superare la corrispondente spesa annua in conto capitale dell'anno 2004, maggiorata dell'8,1%.
(art.1, c. 141, legge 23 dicembre 2005, n.266).

4. Per l'anno 2006 l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui dati ripresi dal conto del bilancio 2004, rispettivamente, alla colonna degli impegni sulla competenza ed a quella del totale dei pagamenti sulla competenza e sui residui:

+ Spesa corrente (Titolo I)

- Spese di personale
 - Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
 - Spese di carattere sociale risultanti dalla funzione 8 di bilancio, per le province, e dalla funzione 10 di bilancio, per i comuni.
 - Spese per interessi passivi;
 - Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza;
 - Spese per debiti fuori bilancio originati da sentenze;
 - Spese relative all'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla regione a decorrere dall'anno 2005, nella misura pari alle assegnazioni regionali a fronte;
- = Spesa corrente soggetta al contenimento
- riduzione del 6,5% oppure dell'8% (come specificato ai punti 2.1., 2.2. e 2.3.)
- = Spesa corrente complessiva sostenibile nel 2006

+ Spesa in conto capitale (Titolo II)

- Spese per concessione di crediti
 - Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
 - Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza;
 - Spese per debiti fuori bilancio originati da sentenze;
 - Spese relative all'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla regione a decorrere dall'anno 2005, nella misura pari alle assegnazioni regionali a fronte;
- = Spesa in conto capitale soggetta al contenimento
- + incremento 8,1%
- = Spesa in conto capitale sostenibile nel 2006.

(art.1, c. 142 e 143, legge 23 dicembre 2005, n.266; lett. B.3. circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

4.1. Le spese per il personale da escludere dal complesso delle spese correnti sono quelle codificate all'intervento 01 del Titolo I della spesa:

- competenze fisse e accessorie, ivi compreso straordinario ed emolumenti arretrati, al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
- contratti di formazione e lavoro;
- personale addetto a lavori socialmente utili, per l'eventuale quota di spesa a carico dell'ente;
- collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità;
- contributi effettivi a carico dell'ente;
- equo indennizzo.

Sono, altresì, da escludere, in quanto considerate spese per il personale, seppure codificate in intervento diverso dallo 01, i buoni pasto ed i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (03) e l'Irap (07).

- 4.2. Le spese per il trasferimenti correnti ed amministrazioni pubbliche da escludere dal complesso delle spese sono quelle codificate all'intervento 05 del Titolo I non aventi titolo di corrispettivi di servizi; quelle per trasferimenti in conto capitale sono, invece, le spese codificate all'intervento 07 del Titolo II.
- L'esclusione riguarda i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco predisposto dall'Istat (in G.U. n.175 del 29 luglio 2005), nonché, indipendentemente dal regime giuridico, i soggetti di proprietà o amministrati o controllati da amministrazioni pubbliche che non vendono sul mercato oppure vendono a prezzi economicamente non rilevanti, talché i ricavi non eccedono il 50% dei costi di produzione.
- 4.3. Nel rilevare le spese di carattere sociale, al netto di quelle allocate tra le altre categorie di spesa detraibile, devono essere evitate esclusioni di spese allocate in codici funzionali diversi dallo 08 per le province, 10 per i comuni e 05 per le comunità montane, che darebbero luogo ad elusione delle regole del patto di stabilità interno.
- 4.4. Il riferimento normativo a debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze, tale da non limitare l'esclusione dal complesso delle spese in funzione della natura, consente di ricomprendersi sia le spese correnti che quelle in conto capitale. Anche il lodo arbitrale e il decreto ingiuntivo esecutivo rientrano nella definizione di sentenza.
- 4.5. L'esclusione dal complesso delle spese di quelle per funzioni trasferite o delegate dalle regioni ed esercitate dal 1° gennaio 2005, è condizionata al ricalcolo degli obiettivi programmatici regionali 2006 che escludono dalla base di calcolo 2004 le spese concordate e quantificate a fronte che ogni singolo ente locale potrà portare in detrazione dalle spese 2006.
- 4.6. Rispetto all'anno 2005, sono incluse nella spesa in conto capitale soggetta a limite le spese:
- per partecipazioni azionarie;
 - per acquisizioni di attività finanziarie;
 - per conferimenti di capitale;
 - finanziate da alienazioni di beni mobili o immobili.
- 4.7. Poiché nel calcolo dell'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2006 rientra anche la quota di competenza sia dell'ente capofila che degli altri enti beneficiari di servizi gestiti dall'ente capofila, per questi ultimi la spesa del 2004 deve essere aumentata della quota convenzionalmente posta a carico di ciascuno nel triennio che, di contro, è esclusa dagli enti capofila.
5. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, determinato come al precedente punto 4, deve essere raffrontato in modo omogeneo con i dati di competenza e di cassa del 2006, sui quali risultano, pertanto, ininfluenti tutte le tipologie di spese correnti e in conto capitale calcolate in decurtazione ai fini della base 2004.
- 5.1. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, calcolato separatamente sul complesso delle spese correnti e su quelle in conto capitale, rende influente il risultato settorializzato per ciascuno dei due comparti; è possibile, tuttavia, eccedere i limiti di spesa in conto capitale in misura pari alle corrispondenti riduzioni di spesa corrente rispetto a quella complessiva sostenibile.
(art.1, c.144, legge 23 dicembre 2005, n.266).

- 5.2. Limitatamente all'anno 2006, così come nel 2005, il superamento del predetto ammontare massimo di spesa è consentito per le spese in conto capitale derivanti da cofinanziamenti dell'Unione Europea, ivi compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'Ente. (art. 1, c. 147, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 5.3. Il superamento del predetto ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito, così come nel 2005, per le spese in conto capitale finanziate da erogazioni a titolo gratuito versate da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle liberalità, ossia da donazioni, eredità e lasciti, nei limiti delle correlate entrate accertate, per il limite sugli impegni, ed introitate, per il limite sui pagamenti. (art.1, c. 145, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 5.4. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito per le spese in conto capitale finanziate con i proventi derivanti dalla quota del 30% del maggior gettito di tributi erariali al cui accertamento partecipa il comune. (art. 1, c. 146, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 5.5. 'E assorbito dall'esclusione della spesa per il personale il consentito superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile, come nel 2005, per le spese necessarie alla corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi necessari alla copertura del rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, nella misura pari alle assegnazioni statali a fronte, decorrenti dall'anno 2005. (art. 1, c. 3, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58).
- 5.6. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è, infine consentito, come nel 2005, per i contributi erogati dai comuni capoluogo delle aree metropolitane e da quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e aventi i requisiti di legge. (art. 5, c. 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 148).
- 5.7. Rispetto all'anno 2005, per gli enti locali della regione Piemonte non è consentito il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile per gli interventi connessi ai Giochi olimpici invernali Torino 2006.
- 5.8. Per gli enti capofila di servizi comuni, la spesa sostenuta nel 2006 deve essere ridotta della quota di spese di competenza degli altri enti fruitori dei servizi. (lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8)
- 5.9. Per gli enti beneficiari di servizi gestiti da ente capofila, la spesa sostenuta nel 2006 deve essere incrementata convenzionalmente della quota di spesa sostenuta dell'ente capofila, di propria competenza.

L'obiettivo di cassa e di competenza 2007-2008

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'obiettivo 2007-2008 è determinato, come per il 2006, sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, separatamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale. (art.1, c.140 e 141, legge 23 dicembre 2005, n.266).

- 1.1. Per l'anno 2007, l'ammontare massimo delle spese correnti e in conto capitale sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari a quello determinato come per l'anno 2006, diminuito dello 0,3%, per le spese correnti, e incrementato del 4%, per le spese in conto capitale.
- 1.2. Per l'anno 2008, l'ammontare massimo delle spese correnti e in conto capitale sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari a quello determinato per l'anno 2007, incrementato dell'1,9%, per le spese correnti, e del 4%, per le spese in conto capitale.
2. Rispetto all'anno 2006, non è più consentito il superamento del predetto ammontare per le spese in conto capitale co-finanziate dall'Unione Europea, per cui di dette spese non deve tenersi conto nella determinazione della spesa programmata 2006 da prendere a riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2007.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi (1)

1. Agli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2005 e per il triennio 2006- 2008 e che non abbiano contenuto l'ammontare complessivo degli impegni sulla competenza e l'ammontare complessivo dei pagamenti sulla competenza e sui residui, in ciascun anno e per tutti gli obiettivi, entro il limite massimo delle spese sostenibili, è imposto, per l'anno successivo:
 - a) il contenimento della spesa, in termini di competenza, per acquisto di beni e servizi in misura non superiore a quella dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto;
 - b) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
 - c) il blocco dell'indebitamento per investimenti.(art. 1, c. 33)
- 1.1. Il sistema sanzionatorio si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
2. Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito sia alle spese identificate dagli interventi 02 e 03 di bilancio e sia alle spese per utilizzo di beni di terzi di cui all'intervento 04 di bilancio.
(lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).
- 2.1. Per gli enti che siano sempre risultati inadempienti rispetto agli obiettivi del patto, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nel penultimo anno precedente ridotta del 10% (anno 2003, per il 2005, anno 2004, per il 2006).
(art. 1, c. 33, lett.a)
- 2.2. Per gli enti soggetti al patto, per la prima volta, dall'anno 2005, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nell'anno 2003.

3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale riguarda (con riferimento ai commi dell'art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.311):
- le procedure di mobilità (c. 47);
 - il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 98);
 - le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (c.98);
 - le categorie protette (c. 98);
 - il personale a tempo determinato (c.116);
 - il personale con convenzione (c. 116);
 - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.116);
 - le somministrazioni di lavoro temporaneo.
4. Per la concessione di mutui, per le aperture di credito o per l'emissione di prestiti obbligazionari, deve essere rilasciata all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario, da parte degli enti soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, apposita attestazione da cui risulti l'avvenuto conseguimento degli obiettivi per l'anno precedente.
(art. 1, c. 35)
- 4.1. In mancanza dell'attestazione non può procedersi all'operazione di indebitamento.
- 4.2. Non rientrano nel divieto di indebitamento le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività.
(lett. C.3, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

Il monitoraggio e le verifiche (1)

1. Per l'anno 2006, le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa della spesa.
(art.1, c.30 e 31, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 1.1. Con decreto del ministero economia e finanze saranno definiti i modelli di rilevazione e le modalità del monitoraggio.
3. A decorrere dal 5 ottobre 2004, i dati relativi al monitoraggio trimestrale per ciascuna sezione dei modelli, cassa e competenza, devono essere classificati in "provvisori" oppure "definitivi".
(informativa sul monitoraggio del patto di stabilità interno, ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 1 ottobre 2004, n.8).
- 3.1. I dati qualificati provvisori possono essere soggetti a revisione; quelli definitivi non possono più essere oggetto di modifica né di cancellazione.

- 3.2. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.37)
4. Le informazioni annuali trasmesse entro il successivo mese di gennaio sulla base dei dati di pre-consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo.
(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).
5. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno.
(art.227, c.6, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; art. 2, D.M. 24 giugno 2004).
6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale.
(art.1, c. 31; lett. E.1. e E. 2., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8; art.1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 6.1. La previsione cumulata di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.
- 6.2. La previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri, redatta, per l'anno 2006, su modello allegato alla circolare del ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8, previa valutazione di coerenza dell'organo di revisione, deve essere comunicata dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. I termini per la comunicazione sono determinati entro 30 giorni dal termine fissato per la deliberazione del bilancio(30 aprile 2006).
- 6.3. Le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale, articolata per semestri.
- 6.4. La previsione di cassa cumulata e articolata per semestri, redatta per l'anno 2006, redatta su modello allegato alla circolare del ministero economia e finanze 17 febbraio 2006, n.8, previa valutazione di coerenza dell'organo di revisione, deve essere comunicata dalle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. I termini per la comunicazione sono determinati entro 30 giorni dal termine fissato per la deliberazione di bilancio (30 aprile 2006).
- 6.5. Nel corso dell'esercizio gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali o semestrali e ritrasmetterli come al punto precedente.
(lett. E.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- 6.6. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).
(art. 1, c.37)

- 6.7. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre o semestre di riferimento.
- 6.8. Se l'obiettivo trimestrale o semestrale non è rispettato, l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.
- 6.9. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale o semestrale, il collegio dei revisori, oltre che all'ente, deve darne comunicazione al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, utilizzando il sistema web direttamente o d'intesa con l'Ente, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
7. A decorrere dall'anno 2007, i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale, coerente con l'obiettivo annuale.
(art. 1, c.31)
- 7.1. La previsione di cassa cumulata e articolata per semestre deve essere verificata dal revisore dei conti dell'ente e comunicata alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
- 7.2. La comunicazione deve essere trasmessa anche alle rispettive associazioni (ANCI e UNCEM)
(art. 1, c. 37)
- 7.3. Se l'obiettivo semestrale non è rispettato, l'ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.
8. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.
(art.1, c.32)
- 8.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.
(lett. B., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- 8.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).
- 8.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.
- 8.4. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.37)

9. L'ente capofila di servizi gestiti in comune è tenuto a presentare entro il mese di febbraio 2007 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati:
- la disposizione di individuazione di ente capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
 - il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
 - gli impegni ed i pagamenti per la parte che si riflette effettivamente sul proprio patto di stabilità e per la parte che si riferisce agli altri enti.
- (lett. G.3, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

- 9.1. Gli enti beneficiari dei servizi gestiti da un altro ente capofila sono tenuti a presentare entro il mese di febbraio 2007 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati gli impegni ed i pagamenti per la quota convenzionalmente posta a carico del proprio patto di stabilità interno.
- 9.2. La medesima procedura di cui ai precedenti punti 9. e 9.1. può essere applicata per il patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 2008.

ADEMPIMENTI E SCADENZE (1)

Scadenza non definita

- Decreto ministeriale di definizione del modello di monitoraggio trimestrale per le province, per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze. (art. 1, c. 30).
- Decreto ministeriale di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione al ministero dell'interno. (art. 1, c. 32).

31 MARZO

- Predisposizione di una previsione 2006 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e sottoposizione all'organo di revisione per la valutazione di coerenza. (art. 1, c. 31 e 37; lett. E. 1. e E. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- Predisposizione di una previsione 2006 cumulata di cassa, articolata per semestri, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e sottoposizione all'organo di revisione per la valutazione di coerenza. (art. 1, c. 31 e 37; lett. E. 1. e E. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori. (art.1, c.148, legge 23 dicembre 2005, n.266).

30 APRILE

- Comunicazione della previsione 2006 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, nonché all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI. (art. 1, c. 31 e 37; lett. E. 1. e E. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- Comunicazione della previsione 2006 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, nonché all'ANCI e all'UNCCEM. (art. 1, c. 31 e 37; lett. E. 1. e E. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).
- Comunicazione della previsione 2006 cumulata di cassa, articolata per semestri, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio ed all'UNCCEM. (art. 1, c. 31 e 37; lett. E. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2006, qualora il D.M. sulle modalità e tempi di trasmissione dei modelli sia stato emanato entro il 31 marzo 2006.

(art. 1, c. 31 e 37; lett. F., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 31 marzo 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per via cartacea, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.

(art.1, c.31 e 37; lett. E.1. e E. 2.2., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

30 GIUGNO

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2005, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2006 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2005.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2005, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2005 di competenza e di cassa.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

30 LUGLIO

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2006.

(art.1, c.30 e 37; lett. F., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

31 LUGLIO

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 giugno 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per via cartacea, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti e per le comunità con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.
(art.1, c.31 e 37; lett. E.1. e E. 2.2., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

30 OTTOBRE

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2006.
(art.1, c.30 e 37; lett. F., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

31 OTTOBRE

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 settembre 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per via cartacea, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.
(art.1, c.31 e 37; lett. E.1. e E. 2.2., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

30 GENNAIO 2007

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari di competenza e di cassa, relativi a tutto l'anno 2006.
(art.1, c.30 e 37; lett. F. circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).

31 GENNAIO 2007

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2006 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. –Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.31, 32 e 37; lett. E, circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).

30 GIUGNO 2007

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2006, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2007 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2006.
(lett. F., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).
- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2006, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2006 di competenza e di cassa.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.8).

Nota

- (1) I riferimenti normativi senza ulteriore indicazione oltre al comma richiamano la legge 30 dicembre 2004, n.311, anche per le parti confermate dall'art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266.